



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 43 DEL 17/05/2022**

### OGGETTO:

**MODIFICAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZALE FAVRO E PIAZZA ADELE BANDA PER GARA AUTOMOBILISTICA "53° SUSÀ-MONCENISIO" - 28 E 29 MAGGIO 2022**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Marco MASSAVELLI)

Vista la richiesta della Supergara A.S.D., organizzatrice della "53° Susa – Moncenisio", gara automobilistica di Slalom Singolo, che si terrà i giorni 28 e 29 maggio 2020 per l'utilizzo del Piazzale Arsenio Favro da adibire a verifiche tecniche ante gara e a parco chiuso a fine gara;

Dato atto che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il transito e la sosta nella piazza interessata dalla manifestazione;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U.E.L. – D.L.gs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Codice della Strada " D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

### ORDINA

dalle ore 7,00 del giorno 28 maggio 2022 alle ore 20,00 del giorno 29 maggio 2022, **IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, ad eccezione dei mezzi da corsa, assistenza e di servizio, in Piazzale Arsenio Favro, fr. Scuole Elementari di Corso Couvert, e in Piazza Adele Banda, come da segnaletica mobile disposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

### DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada;

### **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Responsabile dell'Area Vigilanza, dott. Marco Massavelli

Susa, li 17 maggio 2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**